

REGOLAMENTO DI CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DEI MANDATI
Adottato dalla Evolution S.r.l. (nel seguito, Evolution)
Secondo la previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), n. 7) del DPCM del 19.12.2012
Pubblicato in data 15/12/2015 sul sito web www.evolutioncollecting.it

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, le espressioni sotto indicate hanno il significato di seguito attribuito:

AIE

artisti interpreti o esecutori che hanno fornito prestazioni artistiche per la realizzazione di un Fonogramma, ivi inclusi gli artisti interpreti e gli artisti esecutori indicati all'art 82 L.D.A. ovvero come indicati nel D.P.C.M. del 17 Gennaio 2014.

CCP

indica l'ammontare dei compensi incassati da Evolution per Copia Privata così come statuito dall'art. 71 septies L.D.A. ed i relativi compensi previsti dal successivo art. 71 octies L.D.A.

Contratti

indica gli eventuali contratti che Evolution stipulerà in esecuzione del Mandato in forza dei quali incasserà i CCP.

Corrispettivo

indica il corrispettivo dovuto a Evolution così come pattuito nel Mandato.

Diritti Gestiti

indica i diritti spettanti al Mandante ai sensi degli articoli 71-septies L.D.A. e 71-octies L.D.A..

Fonogramma

indica ogni fissazione o riproduzione originale di un'opera o composizione musicale o di una sequenza di suoni e/o voci (ivi incluse le fissazioni sincronizzate con immagini fisse o in movimento), pubblicata da un Produttore di Fonogrammi su qualsiasi Supporto Fonografico ovvero incorporata in file digitale messo a disposizione attraverso reti di distribuzione digitale.

L.D.A.

indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Mandante

indica il/i soggetto/i che ha/hanno conferito il Mandato a Evolution o che è/sono subentrato/i nel Mandato nonché i suoi/loro successori a qualsiasi titolo che ha/hanno conferito a Evolution un Mandato.

Mandato

indica il contratto di mandato conferito dal Mandante a Evolution per l'amministrazione dei Diritti Gestiti.

Produttore di Fonogrammi

si intendono le persone fisiche o giuridiche – italiani o esteri - indicati all'articolo 78 della L.d.A. nonché i loro successori aventi causa a qualsiasi titolo che abbiano legittimamente pubblicato e/o distribuito e/o messo a disposizione Fonogrammi in Italia o all'estero, anche solo attraverso reti di distribuzione digitale; ai fini del presente Regolamento, si presumono PDF i soggetti:

- a) che hanno stipulato con la SIAE un “Contratto Generale di Licenza per la Riproduzione Fonografica”, ovvero
- b) che hanno stipulato con la SIAE “Contratti di Licenza Singola” (c.d. anche “opera per opera”) e/o assimilati, ovvero
- c) che abbiano conferito mandato all'Organizzazione Collettiva per l'intermediazione del diritto al compenso per copia privata di cui all'articolo 71 septies L.d.A..

Regolamento Mandati

indica il presente regolamento nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo.

Regolamento Ripartizioni

indica il regolamento, deliberato dall'assemblea dei soci di Evolution, come previsto da Statuto, avente ad oggetto le regole di ripartizione dei CCP ai Produttori di Fonogrammi e agli AIE, nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo.

Regolamenti

indica, congiuntamente, il Regolamento Mandati ed il Regolamento Ripartizioni.

Statuto

indica lo Statuto di Evolution.

Supporto Fonografico

si intende il disco fonografico e qualsiasi altro analogo congegno tecnico riproduttore di suoni e/o di voci e/o di immagini e/o di altri dati e informazioni (quali, in via meramente esemplificativa, i Compact Disc, gli LP, i DVD) contenente uno o più Fonogrammi.

Articolo 2 – Conferimento del Mandato

2.1 Evolution adotta i modelli standard di Mandato secondo le diverse tipologie di Mandanti, quali precisate sotto al punto 2.5. Un esemplare di ciascuno dei suddetti modelli standard in vigore sarà pubblicato nel sito web di Evolution. Il modello standard di Mandato potrà essere adattato, caso per caso, a seguito di specifiche negoziazioni col Mandante, fermo quanto disciplinato sotto agli artt. 2.4 e 3.2.

2.2 Il Mandato s'intende conferito senza rappresentanza.

2.3 Il Mandato produce effetti dalla data di congiunta sottoscrizione e potrà avere durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno di sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente, ogni volta, per la durata di 3 (tre) anni solari, salvo disdetta che ciascuna parte potrà comunicare all'altra, a mezzo di lettera raccomandata A/R.

2.4 Costituiscono condizioni necessarie e immodificabili per il conferimento del Mandato il fatto, opportunamente documentato dal mandante, che quest'ultimo sia una società controllata ai sensi dell'art 2359 c.c. da AIE, ovvero sia una società, ente, istituzione, associazione, fondazione detentrica a qualunque titolo di cui dovrà essere fornita evidenza, di diritti spettanti a ciascun AIE, italiano o straniero, ovvero ancora sia un Produttore di Fonogrammi;

2.5 Le tipologie di Mandanti ed i correlativi Mandati standard sono riferite alle seguenti fattispecie:

- a) Mandato conferito da Produttore di Fonogrammi;
- b) Mandato conferito da società controllata dall'AIE ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- c) Mandato conferito da società, enti, istituzioni, associazioni, fondazioni detentrici di diritti spettanti a ciascun AIE, italiano o straniero.

2.6 Possono conferire Mandato le persone giuridiche di qualsiasi nazionalità, anche se non appartenente all'Unione Europea nel rispetto delle leggi applicabili.

Articolo 3 – Esecuzione del Mandato

3.1 Col conferimento del Mandato, le Parti sono reciprocamente obbligate, oltre all'adempimento delle reciproche obbligazioni ivi pattuite, anche al rispetto di quanto stabilito nei Regolamenti e successive integrazioni o modificazioni dei medesimi.

3.2 Evolution stipulerà ed eseguirà il Mandato ed i Regolamenti nel rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Mandanti.

3.3 A fronte dell'esecuzione del Mandato, nonché per tutte le attività contemplate nei Regolamenti, Evolution avrà diritto:

- a) a percepire dal Mandante il Corrispettivo;
- b) ad incamerare gli interessi maturati sui CCP tra la data di incasso dei medesimi e quella di pagamento delle somme individualmente corrisposte a ciascun Mandante;
- c) ad incamerare gli interessi ed ogni altra cointeressenza ad ogni altro titolo maturate in conseguenza degli investimenti effettuati.

3.4 Con delibera del CdA di Evolution, il Corrispettivo la cui percentuale massima è prevista nel modello standard di Mandato, sarà determinato annualmente e comunicato ai Mandanti per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica.

3.5 Il Corrispettivo applicato da Evolution nei confronti di tutti i Mandanti sarà il medesimo. In relazione a specifiche attività o servizi svolti, su richiesta di un Mandante, in aggiunta a quelli individuati nel modello standard di Mandato, Evolution potrà pattuire con ciascun interessato, caso per caso, il riconoscimento di compensi o rimborsi spese aggiuntivi, così come, in presenza di particolari, giustificate e motivate condizioni, Evolution potrà pattuire, anche in via temporanea, dei minori compensi e/o corrispettivi, fermo restando la parità di trattamento uguale per tutti i Mandanti.

3.6 In caso di modifiche ai Regolamenti, il Mandante potrà revocare il Mandato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R e con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Articolo 4 – Criteri per la negoziazione dei Contratti e di altri accordi

4.1 Evolution negozierà e stipulerà i Contratti perseguendo l'obiettivo di incrementare l'ammontare dei CCP. A tale fine, avrà altresì la facoltà di stipulare transazioni con i contraenti di tali Contratti.

4.2 I Contratti non potranno mai contenere pattuizioni che comportino, senza espresso e giustificato motivo, discriminazioni nel trattamento di singoli Produttori di Fonogrammi e/o Mandanti.

4.3 Evolution richiederà ai contraenti dei Contratti di ogni informazione utile al fine di agevolare le attività di ripartizione di cui al Regolamento Ripartizioni.

4.4 Salve le eventuali limitazioni o esclusioni contenute nei singoli Mandati, Evolution perseguirà inoltre l'obiettivo di stipulare con soggetti stranieri, accordi di reciproca collaborazione per l'incasso dei CCP derivanti da utilizzazioni di Copia Privata e/o altri diritti connessi avvenuti all'estero.

Articolo 5 – Accesso agli atti ed ai Contratti

5.1 Entro ventiquattro mesi dalla data di stipulazione del primo dei Contratti sottoscritto da Evolution, quest'ultima realizzerà sul proprio sito web un'apposita *data room*, nella quale saranno inseriti tutti i Contratti, accessibile mediante *password* ai Mandanti, stipulati da Evolution nell'esecuzione del Mandato.

5.2 L'accesso all'anzidetta *data room* permetterà esclusivamente la visione e lettura dei documenti ivi contenuti, restando esclusa ogni facoltà di estrazione di copie. E' fatto divieto ai Mandanti di divulgare a terzi il contenuto degli anzidetti documenti.

Articolo 6 – Documentazione del Mandante

6.1 Unitamente al conferimento del Mandato, il Mandante dovrà comunicare e documentare a Evolution la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2.4. In particolare, la qualifica di AIE in capo al soggetto di cui il Mandante detiene i Diritti Gestiti o di Produttore di Fonogrammi è presunta nei confronti di Evolution se il soggetto richiedente consegna a Evolution, in via alternativa:

- a) la documentazione relativa ad almeno un Supporto Fonografico dal medesimo interpretato o realizzato ovvero
- b) la prova dell'avvenuta pubblicazione, anche solo in versione digitale, di almeno cinque Fonogrammi dal medesimo interpretati o realizzati ovvero
- c) nel caso di Produttore di Fonogrammi, la prova dell'avvenuta stipulazione con la SIAE o con altra Società di autori ed editori di un "*Contratto di Licenza per la Riproduzione Fonografica*" ovvero
- d) nel caso di AIE, la prova dell'avvenuta stipulazione con un Produttore di Fonogrammi di un contratto per la realizzazione (anche futura) di Fonogrammi.

Il Mandante dovrà altresì trasmettere: copia della visura camerale storica aggiornata (o documento equipollente) unitamente a copia di un documento di identità del/degli AIE di cui detengono i Diritti Gestiti.

È comunque facoltà di Evolution richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare le condizioni di cui all'art. 2.4.

6.2 Qualora Evolution rilevi la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2.4 ovvero l'incompletezza della documentazione di cui agli articoli 6.1 e 6.2, il Mandato non potrà essere sottoscritto da Evolution, la quale ne darà motivata comunicazione al richiedente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 7 – Pubblicità del Regolamento Mandati

7.1 Il presente regolamento Mandati, oltre a tutte le altre documentazioni e alle informazioni previste da norme di legge o da regolamenti tra le parti, al fine della massima trasparenza, saranno pubblicati e resi disponibili al pubblico sul sito web di Evolution (www.evolutioncollecting.it) successivamente alla data di approvazione e formano parte integrante delle pattuizioni contenute nei singoli mandati.